

**AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO S. FILIPPO NERI**  
**P.zza S. Maria della Pietà, 5 – 00135 Roma -**

**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E L'UTILIZZAZIONE**  
**DELL'ALBO AZIENDALE DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI**

**Art.1**  
**FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ALBO**

- 1) Presso l'Azienda Complesso Ospedaliero S. Filippo Neri è istituito l'Albo dei fornitori di beni e servizi, ai sensi dell' art. 125 del D. L.vo 163/2006.
- 2) La tenuta dell'Albo è affidata all'Area Provveditorato.
- 3) La formazione e l'aggiornamento dell'Albo sono determinati sulla scorta dei requisiti di ordine generale e speciale indicati nei successivi articoli 3 e 4.
- 4) I richiedenti sono iscritti per le categorie merceologiche risultanti dalla documentazione prodotta.
- 5) L'iscrizione all'Albo ha validità permanente; al termine di ciascun anno si procederà alla verifica della permanenza delle condizioni per l' iscrizione.
- 6) Ogni impresa iscritta all'Albo ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni nei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.
- 7) Si procederà alla cancellazione dall'Albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 7 del presente regolamento.
- 8) Ai sensi dell' art. 125, comma 11 del D. L.vo 163/2006, l' Azienda garantirà il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, degli operatori economici iscritti all' Albo aziendale dei fornitori di beni e servizi.

Art. 2  
AMBITO DI APPLICAZIONE

Al presente Albo l'Azienda Complesso Ospedaliero S. Filippo Neri attinge esclusivamente nei casi di procedure negoziate (amministrazione diretta; cottimo fiduciario), di cui all' art. 125 del D. L.vo n. 163/2006, nel rispetto del "Regolamento delle spese in economia per la fornitura di beni e servizi dell'Azienda Complesso Ospedaliero S. Filippo Neri" approvato con propria deliberazione n. 103/24 del 26/01/07; in ogni caso, nessun soggetto può essere escluso dalle gare, o non invitato a procedura negoziata, perché non iscritto all' Albo.

L'Azienda si riserva, comunque, espressamente la facoltà di **non** rivolgersi a fornitori di beni e/o servizi iscritti all' Albo nei seguenti casi:

- Acquisizioni che attengono a prodotti di particolare complessità tecnologica e/o caratterizzati da connotati tecnico economici altamente innovativi rispetto al mercato;
- Diritti di esclusiva;
- Brevetti e/o privative industriali;
- Completamento di precedenti forniture di beni e/o servizi già affidate;
- Forniture di beni e/o servizi da affidare mediante applicazione della normativa comunitaria in materia di appalti.

Art. 3  
REQUISITI PER L'ISCRIZIONE PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI

- 1) Sono iscritte all'Albo le ditte che siano iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
- 2) Le ditte potranno essere iscritte nelle categorie merceologiche compatibili con l'attività

della ditta, così come indicata nel certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Art. 4  
MODALITA' PER L'ISCRIZIONE

Per ottenere l'iscrizione all'Albo, le ditte devono presentare istanza all'Azienda Complesso Ospedaliero S. Filippo Neri a firma del legale rappresentante, specificando le categorie merceologiche per le quali è richiesta l'iscrizione, corredata da una dichiarazione sostitutiva attestante:

- 1) l'iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con l'indicazione dell'attività specifica della ditta, nonché l'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative, per le cooperative che intendono far valere detta iscrizione;
- 2) l'inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. L.vo n. 163/2006;
- 3) di non trovarsi in alcuna delle condizioni o posizioni ostative indicate nella legge 31 Maggio 1965, n. 575, nel testo unificato ed integrato dalla legge 13 Settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 4) l'indicazione del codice fiscale e della partita IVA;
- 5) l'elenco, con il relativo importo, delle forniture di beni e/o servizi di tipologia conforme a quelle per le quali si chiede l'iscrizione, realizzate negli ultimi tre esercizi, con l'indicazione dei recapiti telefonici e fax del committente, cui l'Azienda Complesso Ospedaliero S. Filippo Neri potrà rivolgersi per l'eventuale controllo della regolarità e buona esecuzione delle forniture effettuate;

- 6) di prendere atto dei poteri di controllo delle autocertificazioni, ai sensi del DPR 445/2000, e che tali poteri potranno essere esercitati anche mediante affidamento a società del settore;
- 7) di avere preso piena visione e di approvare e accettare integralmente le disposizioni contenute nel *Regolamento per la formazione e l' utilizzazione dell' Albo aziendale dei fornitori di beni e servizi*;
- 8) di essere in possesso di certificato di qualità secondo la normativa CEE. Il mancato possesso di detta certificazione non è causa ostativa all'ottenimento dell'iscrizione.

Detta dichiarazione sostitutiva potrà essere resa utilizzando lo schema di cui infra, dovrà essere sottoscritta in calce dal legale rappresentante della ditta. Tale dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovrà essere accompagnata da fotocopia del documento d'identità del dichiarante, in corso di validità.

L'Azienda si riserva di richiedere i documenti comprovanti la veridicità delle dichiarazioni come sopra rese.

Art. 5

#### ITER DI ISCRIZIONE

- 1) L' istanza dovrà essere formulata secondo lo schema predisposto dall'Azienda e dovrà essere indirizzata a:

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO S. FILIPPO NERI  
Ufficio Protocollo – P.zza S. Maria della Pietà, 5  
00135 Roma

L'inoltro dovrà essere eseguito in uno dei seguenti modi:  
a) con raccomandata A.R. a mezzo del Servizio Postale;

- b) con raccomandata a mezzo di Agenzia autorizzata;
- c) a mano, con consegna all'Ufficio Protocollo su indicato.

- 2) L'Azienda si riserva di comunicare l'eventuale diniego all'istanza di iscrizione, fermi restando i casi di sospensione e di cancellazione dall'Albo di cui ai successivi artt. 6 e 7.
- 3) Non verrà data formale comunicazione di iscrizione all'Albo al richiedente.
- 4) L'Azienda potrà procedere ai controlli a campione sulle richieste cartacee, nonché agli ulteriori controlli ritenuti necessari dall'Azienda, anche mediante affidamento dei medesimi a società del settore.

#### Art. 6

#### SOSPENSIONE DALL'ALBO

- 1) L'efficacia dell'iscrizione nell'Albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:
  - a) sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento o altra procedura concorsuale;
  - b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'Albo e/o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge 27 Dicembre 1956 n. 1423;
  - c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei servizi o delle forniture;
  - d) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
  - e) negligenze nell'esecuzione dei servizi o delle forniture;

- f) infrazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro con i lavoratori dipendenti;
  - g) inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 6) del precedente art. 1.
- 2) Nel caso previsto al precedente punto b) il provvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo; ai soci accomandatari o al direttore tecnico se si tratti di società in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.
- 3) Il provvedimento adottato nei casi previsti ai precedenti punti d), e) ed f) determina la durata della sospensione.

#### Art. 7

#### CANCELLAZIONE DALL'ALBO

- 1) Sono cancellati dall'Albo gli iscritti per i quali vengano meno i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.Lgs n. 163/06, ed inoltre nei seguenti casi::
- a) domanda di cancellazione dall'Albo;
  - b) recidive o maggiore gravità nei casi previsti ai punti d), e), f) e g) dell'articolo precedente;
  - c) mancato riscontro di almeno tre inviti a presentare offerta.

#### Art. 8

#### PROCEDURA PER LA SOSPENSIONE E LA CANCELLAZIONE

I provvedimenti di cui agli artt. 6 e 7 sono preceduti dalla comunicazione all'iscritto dei fatti addebitati, con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le sue deduzioni.

Art. 9

NORMA APPLICATIVA TRANSITORIA

Nel primo anno di vigenza dell' Albo, l'Azienda Complesso Ospedaliero S. Filippo Neri si riserva la facoltà di servirsi di fornitori con i quali abbia in passato intrattenuto soddisfacenti rapporti commerciali, quantunque essi non risultino in tale periodo iscritti all' Albo stesso.

In prima applicazione delle succitate disposizioni, ciascun iscritto potrà ottenere forniture per importi inferiori alla soglia comunitaria come determinata periodicamente con Regolamento della Commissione europea, allo stato attuale pari ad Euro 206.000,00 IVA esclusa.

Art. 10

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa all' applicazione del presente Regolamento, sarà competente il Foro di Roma.

Il Dirigente Area Provveditorato  
Dr. Angelo Farfaro

